



Schede di lettura

Legge di Bilancio 2024

Le disposizioni che riguardano i settori della conoscenza.



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

**Legge di bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
SCHEDE DI LETTURA**

INDICE

CONTRATTO	3
Rifinanziamento fondo CCNL per il personale pubblico triennio 2022-2024	3
SCUOLA	4
Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud	4
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.....	4
Incremento fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori	5
Formazione del personale scolastico.....	6
Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici	6
UNIVERSITÀ E RICERCA	7
Enti di ricerca non vigilati MUR	7
Borse di studio per l'Erasmus italiano	7
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	8
Esonero contributivo	8
Asili nido	9
Congedi parentali	9
Pensioni	10
Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata	10
Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione	10
Misure di flessibilità in uscita	11
Pensioni retributive dipendenti pubblici.....	11
Spending review, riprogrammazioni, rifinanziamenti, definanziamenti	12
Misure in materia di revisione della spesa	12
Residui risorse CCNL 2019-2021.....	13
Riprogrammazioni, rifinanziamenti, definanziamenti.....	14

SCARICA IL DOCUMENTO IN .PDF
www.flcgil.it/@3969021

CONTRATTO

Articolo 1 commi 27-29

Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico triennio 2022-2024

Sintesi contenuto Per il rinnovo del triennio contrattuale 2022-2024 dei lavoratori dei settori pubblici, oltre all'indennità di vacanza contrattuale attualmente percepita, viene previsto:

- per il 2024 un incremento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) pari a 6,7 volte il suo valore annuale che è stato già disposto con il DL 145/2023
- ulteriori 3 MLD di euro per un importo complessivo di 5 MLD di euro a regime, pari ad un incremento del 5,78%.

Per il personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, per il CCNL istruzione e ricerca i settori dell'università e degli enti pubblici di ricerca, gli oneri per i rinnovi contrattuali, sulla base dei criteri sopra indicati, sono da porre a carico dei rispettivi bilanci.

Il nostro giudizio Uno **stanziamento lontano, lontanissimo dalle necessità reali di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici**. Infatti, a fronte di un'inflazione che si attesta nel triennio sul 17%, con gli aumenti previsti, quasi la metà erogati con atto unilaterale come fosse un regalo di Natale, si coprirà solo un terzo di quanto necessario per la difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni. Un **danno rilevante**, considerato anche il triste primato delle nostre retribuzioni, che rispetto ai paesi europei e ai paesi OCSE, sono le uniche ad avere il segno meno rispetto al potere d'acquisto nel periodo 1990-2020.

SCUOLA

Articolo 1 commi 326-327

Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud

Sintesi contenuto Al comma 326 sono prorogati fino al 15 aprile 2024 gli incarichi temporanei del personale ausiliario, previsti dall'art. 21 commi 4 bis e 4 bis.1 del DL 75/23 convertito in L. 112/2023 fino al 31 dicembre 2023 per

- attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno le istituzioni scolastiche hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori
- contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, nelle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti.

A tal fine, nel comma 327, sono stanziati risorse pari 50,33 milioni di euro.

Il nostro giudizio È positiva la proroga degli incarichi al personale ausiliario, ma è **inaccettabile l'esclusione dalla proroga anche del personale tecnico ed amministrativo**. Questa possibilità di attivazione di questi incarichi è stata colta prontamente e positivamente dalle scuole che sempre più faticano a fornire il supporto necessario a garantire la funzionalità del servizio. Occorre pertanto che il finanziamento sia almeno pari a quello già stanziato in precedenza e che riguardi tutti i profili professionali ATA.

Articolo 1 commi 328-329

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno

Sintesi contenuto Al comma 328, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud» (avviato nel 2023/24 con il DL 123/2023 art. 10 comma 2), è autorizzata per l'anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e 10.000.000 euro per il 2025.

Nel comma 329 viene autorizzata la spesa di 40 mln di euro per proseguire le iniziative e i progetti (avviati con il DL 123/2023 art. 10 comma 3) per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale nelle istituzioni scolastiche statali, anche per delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Sono previste le seguenti azioni e iniziative

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine

- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative
- d) promuovere il supporto socio-educativo.

Il nostro giudizio

Gli interventi ipotizzati, evidenziano un approccio episodico, senza alcun respiro strategico alla dispersione scolastica. Le scarse risorse nazionali e l'ampio, se non totale, ricorso ai fondi europei, sono la testimonianza di un uso solo propagandistico costruito su uno dei più gravi drammi del nostro Paese. È evidente che ben altre dovrebbero essere le scelte di sistema. Ad esempio l'elevamento dell'obbligo scolastico ad almeno 18 anni, l'obbligatorietà della scuola dell'infanzia, una drastica riduzione del numero degli alunni per classe nelle situazioni più problematiche (soprattutto nel primo biennio della scuola secondaria di II grado ed in particolare negli istituti professionali), il mantenimento delle scuole piccole nelle zone interne del Paese formazione delle classi consequenziali in base agli obiettivi di riduzione della dispersione, l'ampliamento del tempo scuola, un sistema nazionale di valutazione che abbia come prima priorità la riduzione del tasso di abbandono scolastico.

Articolo 1 comma 330

Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori

Sintesi contenuto

Il comma finanzia le attività di "tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento". Il fondo, istituito dalla legge 197/2022, con la dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale insieme ad ulteriori finanziamenti individuati dal CCNL Istruzione e Ricerca o da altri finanziamenti europei. Si assegna priorità alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI., nel comma 327, sono stanziare risorse pari 50,33 milioni di euro.

Il nostro giudizio

Abbiamo ribadito la nostra **contrarietà all'istituzione delle nuove figure di tutor e orientatore** introdotte dalla legge 197/2022, ed abbiamo articolato il nostro giudizio puntando su due questioni essenziali: la salvaguardia delle prerogative del Collegio dei docenti e quelle della contrattazione. Siamo intervenuti ripetutamente per le vie brevi, ma anche nelle sedi istituzionali (CSPI, informativa) e il presente comma riconosce in modo chiaro le prerogative della contrattazione. Riteniamo che le figure oggi istituzionalizzate rappresentino un doppione rispetto alle funzioni (individuali e collegiali) già presenti nella scuola, che però non sono adeguatamente retribuite. Sarebbe stato opportuno assegnare al FMOF, senza vincoli di utilizzo, le risorse precedentemente stanziare, ed ora fortemente ridotte, per il riconoscimento dei gravosi carichi di lavoro che i docenti già svolgono per orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Sarebbe opportuno non finalizzare i 42 milioni di euro stanziati per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ma anzi incrementare le risorse da attribuire alla contrattazione collettiva integrativa nazionale per il riconoscimento dei carichi di lavoro già attualmente svolti dal personale delle scuole, in particolare a quelle che operano in contesti a rischio dispersione, da individuare secondo criteri oggettivi di contesto e non con rilevazioni dell'INVALSI.

Articolo 1 commi 331 Formazione del personale scolastico

Sintesi contenuto Il comma 331 autorizza la **spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** in conformità con le linee di indirizzo per la formazione del personale scolastico e in coerenza con gli obiettivi della M4C1 - riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo)

Il nostro giudizio Si tratta di risorse destinate a finanziare i corsi di formazione del personale scolastico secondo le linee di indirizzo autonomamente definite della Scuola di Alta Formazione. Questo intervento rientra nel disegno più complessivo finalizzato, ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lvo 59/2017, ad attivare un sistema formativo connesso a meccanismi selettivi di carriera e di riconoscimento economico rivolti al personale docente. Per la FLC CGIL si tratta di una misura inaccettabile, che **ignora completamente** tanto **le competenze degli organi collegiali** in materia di progettazione delle attività di formazione nell'ambito del PTOF che le **prerogative in capo al CCNL** in materia di retribuzione e progressione di carriera.

Articolo 1 comma 332 Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

Sintesi contenuto Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

Il nostro giudizio **Misura di per sé utile ma sicuramente poco incisiva** a consolidare il fondo per la retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici.

UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1 commi 308-310 Enti di ricerca non vigilati MUR

Sintesi contenuto Vengono **stanziati i fondi per la valorizzazione del personale degli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR.**
Si tratta di 35,32 milioni di Euro che saranno ripartiti con un DPCM da adottare entro 90 giorni dall'uscita della legge.
Di questi, 20,80 milioni sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi, nell'ambito della partecipazione a progetti.
I restanti 14,52 milioni di euro sono destinati ai ricercatori e tecnologi per il passaggio dal III al II livello professionale.

Il nostro giudizio Un **importante risultato della nostra organizzazione**, a distanza di quasi due anni, tutti gli Enti del Settore Ricerca avranno risorse aggiuntive finalizzate alla valorizzazione del personale ottenuto dopo una lunga mobilitazione promossa dalla nostra organizzazione. Come già avvenuto per analoghi finanziamenti per i settori università e AFAM, rimane ora la necessità di "definalizzare" e consegnare al confronto in ARAN sul rinnovo del CCNL le risorse stanziare per il personale tecnico-amministrativo sia per gli Enti vigilati dal MUR che per gli altri.

Articolo 1 commi 312-314 Borse di studio per l'Erasmus italiano

Sintesi contenuto Si prevede l'istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano con una dotazione di 10 milioni di euro (3 milioni per il 2024 e i rimanenti 7 per il 2025). Con decreto del Mur adottato, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, saranno definiti gli importi erogabili per ogni singola borsa di studio.

Il nostro giudizio Praticamente **l'unico intervento sull'università presente nel testo**, lontano lontanissimo dalle esigenze complessive del sistema universitario italiano [rapporto docenti/studenti/personale tra i più problematici di Europa, basso numero di studenti e laureati, precariato, strutture insufficienti, Fondo di Finanziamento Ordinario limitato], ma anche da quelle dello stesso diritto allo studio [con il peso di 1,5 mld di euro di contributi studenteschi, l'assenza di servizi e alloggi]: solo 10 milioni di euro in un biennio, per di più concentrati su un provvedimento dagli effetti discutibili come l'Erasmus italiano.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Esonero contributivo

Articolo 1 comma 15

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024

Sintesi contenuto La norma, prevede, in via eccezionale anche per l'anno 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. **L'esonero è pari al 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima e al 7 per cento se la medesima retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro al netto del rateo di tredicesima.**

In considerazione dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero **non ha effetti sul rateo di tredicesima**. Conseguentemente sia nel caso di tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di dicembre 2024, sia nel caso in cui venga erogata con cadenza mensile, **non si applicherà alcun esonero dei contributi previdenziali.**

Il nostro giudizio Il taglio contributivo confermato per il 2024 è la principale misura del disegno di legge di bilancio che ha un impatto in termini di indebitamento netto pari 10,79 miliardi di euro.

L'esonero contributivo si conferma un provvedimento temporaneo che dispiegherà i suoi effetti solo per il 2024, con la necessità di essere rifinanziato del tutto anno per anno in quanto non vi sono poste permanenti di bilancio a questo fine. **Manca, in sostanza, un provvedimento che renda strutturale questo taglio.**

È previsto un arretramento applicativo rispetto al 2023. Infatti la tredicesima del 2024 è totalmente esclusa dell'esonero parziale, a differenza del 2023 in cui esso è comunque pari al 2 o del 3 per cento, Ricordiamo che Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023 chiariva la vera motivazione alla base di questo intervento di alleggerimento fiscale: "(...) *Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l'attenzione del Governo alla tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari/prezzi. (DEF, Programma di Stabilità, pag. VIII).*

In altre parole **il taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari attraverso la contrattazione** e a questo fine **utilizza risorse pubbliche**, quelle risorse pubbliche che potrebbero, anzi dovrebbero, essere utilizzate per finanziare i beni, i servizi e gli investimenti pubblici (a partire dalla sanità e dall'istruzione), i quali hanno una capacità redistributiva superiore rispetto al taglio delle imposte. Un obiettivo per noi assolutamente insostenibile che produrrà un ulteriore impoverimento del lavoro dipendente.

Asili nido

Articolo 1 commi 177 e 178

Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

Sintesi contenuto È previsto un **potenziamento delle misure di sostegno economico** per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. L'incremento arriverà a 2100 euro su base annua per i nuclei familiari con almeno 2 figli e un ISEE fino a 40 mila euro. Allo scopo la LdB stanZIA 240 milioni per il 2024, lievemente in crescita per gli anni successivi.

Il nostro giudizio Si tratta di una misura utile dove il servizio è in grado di accogliere la domanda delle famiglie, inutile dove gli asili non ci sono. Una **risposta parziale** alle esigenze di conciliazione e al diritto delle bambine e dei bambini a un'offerta educativa di qualità fin dalla nascita.

Congedi parentali

Articolo 1 comma 179

Misure in materia di congedi parentali

Sintesi contenuto **Un'indennità pari all'80% della retribuzione viene estesa anche al secondo mese di congedo parentale per il 2024.** Dal 2025, dopo il primo mese all'80%, l'indennità sarà del 60%. Il beneficio è fruibile, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino.

Il nostro giudizio La misura rappresenta un **passo avanti** per agevolare la conciliazione dei tempi del lavoro e della famiglia dei genitori lavoratori. L'estensione dell'indennità al secondo mese interessa anche le categorie a cui il CCNL già riconosce l'80 o 100% per il primo mese.

Pensioni

Articolo 1 comma 125

Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Sintesi contenuto La norma riguarda coloro che rientrano nel sistema contributivo puro (primo contributo dal 1° gennaio 1996). Per la pensione di vecchiaia (67 anni) occorrerà avere maturato un trattamento equivalente almeno all'assegno sociale, cioè 503,27 euro nel 2023 (precedentemente era 1,5 volte l'assegno sociale); per la pensione anticipata (64 anni), il trattamento dovrà corrispondere almeno a 3 volte l'assegno sociale ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli (precedentemente era il 2,8 per tutti). L'assegno lordo non potrà essere superiore a 5 volte quello minimo Inps fino a quando non si raggiungono i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il nostro giudizio Il requisito che riguarda la pensione di vecchiaia, se inderogabile, **penalizza coloro che appartengono alle fasce di reddito più basse**, costringendo alla cessazione con pensioni al di sotto della soglia di povertà. Al contrario l'anticipo, pur ponendo un limite al trattamento massimo, favorisce esclusivamente chi ha redditi medi o medio-alti. Anche le agevolazioni per le donne sono rivolte solo alle fasce medio alte.

Le nostre proposte Occorre prevedere la possibilità di trattenimento in servizio dopo i 67 anni per coloro che intendono maturare un trattamento pensionistico almeno equivalente a 1,5 volte l'assegno sociale, come prevista dalla precedente normativa.

Articolo 1 commi 126-130

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Sintesi contenuto Le lavoratrici e i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (primo contributo dal 1° gennaio 1996) potranno, per il biennio 2024-2025, riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.

Articolo 1 commi 136-140 **Misure di flessibilità in uscita**

Sintesi contenuto Vengono introdotte modifiche dei requisiti di accesso ad alcune forme di pensione anticipata
APE SOCIAL: l'età anagrafica degli aventi diritto è elevata da 63 a 63 anni e 5 mesi. L'indennità è cumulabile con altri redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi massimi.
OPZIONE DONNA: rimangono le restrizioni già introdotte lo scorso anno rispetto alle tipologie di lavoratrici interessate (caregivers, invalide, licenziate o dipendenti aziende in crisi) e si innalza l'età anagrafica da 60 a 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.
QUOTA 103: confermati i requisiti anagrafici e contributivi, ma il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in misura non superiore a 4 volte l'assegno minimo. Aumenta la finestra di uscita da 3 a 7 mesi per i settori privati, da 6 a 9 per i pubblici.

Il nostro giudizio Di fatto si sta progressivamente riducendo e penalizzando l'opportunità di accedere a queste tipologie di pensionamento, riportando il sistema alle regole riforma Fornero, inasprendone la rigidità. Occorre ripristinare i requisiti precedenti.

Articolo 1 commi 157-161. **Pensioni retributive dipendenti pubblici**

Sintesi contenuto Sono previsti **nuovi criteri di calcolo delle quote retributive** di trattamento pensionistico per i casi di **pensionamento anticipato** nei regimi delle Casse CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari), CPI (Cassa per le pensioni insegnanti di asili e scuole elementari paritarie), CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori) L'intervento ha come oggetto i **trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2023 e anzianità contributiva inerente alla quota retributiva inferiore a 15 anni** (dal 1981 al 1995). Rispetto alla prima stesura del DDL, **le decurtazioni non si applicano "ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio"**. Solo per il settore della sanità, i tagli diminuiranno man mano che si ritarderà l'anticipo del pensionamento.

Il nostro giudizio Il ricalcolo comporterà una **riduzione sulla quota retributiva dell'assegno pensionistico, con una penalizzazione in alcuni casi superiore al 20%**. Si tratta di una modifica sbagliata e iniqua, rispetto alla quale avevamo chiesto una retromarcia totale, e non parziale. Per la FLC CGIL non sono sufficienti le modifiche apportate e permangono aspetti di illegittimità; valuteremo la possibilità di azioni legali.

Spending review, riprogrammazioni, rifinanziamenti, definanziamenti

Articolo 1 commi 520-526 Misure in materia di revisione della spesa

Sintesi contenuto

Prevista l'istituzione di una **Commissione composta da esperti** nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il compito di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Ai fini della **definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2024-2026** e in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2023, è previsto che **le dotazioni di competenza e di cassa dei Ministeri** siano ridotte realizzino risparmi di spesa, in termini di indebitamento netto, pari a 821,696 milioni di euro per l'anno 2024, 877,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 898,151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Per il **Ministero dell'Istruzione e per il Ministero dell'Università e della Ricerca sono previsti i seguenti obiettivi di risparmio**

Descrizione Amministrazione Centrale	2024	2025	2026	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	44,04	48,80	11,90	100,75
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	82,07	19,5	27,5	129,07
Totale complessivo	126,11	68,3	39,4	229,82

Il nostro giudizio

A differenza di quanto affermato dai due Ministri di riferimento, si conferma il progressivo definanziamento deciso dal governo riguardo ai settori della conoscenza e di cui Ministero dell'Istruzione e MUR rappresentano le amministrazioni di gran lunga più rilevanti.

Articolo 20 comma 4 Residui risorse CCNL 2019-2021

Sintesi contenuto Il comma 4 stabilisce che le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il nostro giudizio Come è noto il penultimo articolo della legge di bilancio riguarda disposizioni di carattere contabile rispetto all'accertamento dei residui di entrata e di spesa, al trasferimento di disponibilità tra i vari programmi di spesa, ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ecc.

Premesso che il MEF, come di consueto, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, la disposizione in oggetto è particolarmente rilevante con specifico riferimento al piano gestionale (pg) 2 del capitolo 3027 relativo alle risorse del CCNL 2019-2021. Infatti in base alla legge di assestamento 2023 ([legge 129/23](#)) le risorse presenti in conto residui sul pg 2 erano pari a oltre 2,17 miliardi di euro.

Appare evidente che questo intervento, ma anche il prelievo forzoso di tutte le risorse non utilizzate relative ai fondi europei del periodo di programmazione 2014-2020, rifinalizzate per la copertura di spese già effettuate con risorse nazionali su iniziative compatibili con gli interventi legati alle emergenze degli ultimi anni (in particolare quella energetica), testimonia in maniera esemplare la gravità della situazione dei conti pubblici. In altre parole **il governo è alla disperata ricerca di risorse** tra le pieghe del bilancio dello Stato per dare una qualche risposta alle innumerevoli promesse fatte nella campagna elettorale. Trova l'ennesima conferma l'inefficacia e l'iniquità delle politiche economiche del governo Meloni contro cui la CGIL si sta mobilitando da mesi.

Riprogrammazioni, rifinanziamenti, definanziamenti

In base alle norme in vigore, al disegno di legge di bilancio deve essere allegato un **prospetto conoscitivo** degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da **riprogrammazioni** e da **variazioni quantitative** (definanziamenti e rifinanziamenti). Inoltre nella sezione II del DDL di bilancio sono indicati gli stanziamenti a legislazione vigente per il **concorso al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa** (misure di spending review, vedi scheda relativa all'art. 20).

Gli interventi previsti sono molto significativi.

Riguardo al **Ministero dell'istruzione** il disegno di legge iniziale prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni spesa, che determinano una **diminuzione degli stanziamenti del dicastero** (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, **per complessivi 460,9 milioni di euro**

Da segnalare che

- le risorse per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** (Legge 440/97) sono oggetto dei seguenti **definanziamenti**: - 10 milioni di euro per il 2024, - 12 milioni di euro per il 2025.
- per le **scuole dell'infanzia paritarie** è previsto un **rifinanziamento** stabile a titolo di contributo aggiuntivo pari a 50 milioni di euro annui. In conseguenza di questi rifinanziamenti ma anche di una riduzione per spending review pari a 12,5 milioni di euro per il 2024 e per il 2025, per tali anni **le risorse stabili per le scuole paritarie passano da € 666.523.089 a € 703.730.089.**

In relazione allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca** disegno di legge iniziale prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni spesa, che determinano un **aumento degli stanziamenti del dicastero** (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, **per complessivi per 20,3 milioni di euro.**

Da segnalare che per **l'alta formazione artistica e musicale rifinanziati gli interventi in tema di edilizia** per 4 milioni di euro a decorrere dal 2025 e fino al 2035.